

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Assemblea Ordinaria Annuale</i>	<i>“</i>	<i>4</i>
<i>Convegno Nazionale di Studio</i>	<i>“</i>	<i>5</i>
<i>Gli appalti di servizi dopo la “Riforma Biagi” e l’intervento della Cassazione (A. Montemarano)</i>	<i>“</i>	<i>7</i>
<i>SCAFFALE</i>	<i>“</i>	<i>9</i>
<i>Nuova normativa sui beni immobili degli Enti Ecclesiastici:</i>	<i>“</i>	<i>9</i>
1. Decreto MIBAC 25/01/2005	<i>“</i>	<i>10</i>
2. Accordo CEI – MIBAC 08/03/2005	<i>“</i>	<i>14</i>
3. Circolare CEI n. 4 del 14/03/2005	<i>“</i>	<i>16</i>
4. Circolare MIBAC 15/03/2005 – Prot. n. dip./2452	<i>“</i>	<i>22</i>
<i>NORME E TRIBUTI</i>	<i>“</i>	<i>30</i>
<i>Circolare INPS 04/02/2005, n. 20: Contributi per i lavoratori domestici</i>	<i>“</i>	<i>30</i>
<i>CONSULENZA AGIDAE</i>	<i>“</i>	<i>32</i>

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XIX - Nn. 3 - 4
MARZO - APRILE 2005**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
800 - 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**



Le celebrazioni dell'assemblea annuale ordinaria e del convegno nazionale di studio sono state quest'anno completamente assorbite dai due eventi destinati a lasciare traccia nella storia di questo inizio di secolo: la morte di Giovanni Paolo II e la elezione a Papa del card. Joseph Ratzinger che ha preso il nome di Benedetto XVI. Due avvenimenti che hanno fatto convergere sul più piccolo Stato del mondo, il Vaticano, l'attenzione, le preoccupazioni e le speranze di tutti i popoli che abitano il nostro pianeta. Sarà per tutti difficile dimenticare gli ultimi giorni di vita e i funerali di Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano, due momenti che hanno richiamato a Roma sia i potenti della terra sia soprattutto centinaia di migliaia di persone, in particolare giovani, che hanno fortemente voluto restare accanto, fino alla fine, a colui che per quasi un trentennio, aveva dato voce e ascolto a tutti, in via privilegiata a chi non aveva nessun altro cui aggrapparsi, nessun altro cui affidare le istanze più recondite dell'animo, nessun altro al quale confidare e affidare il presente e il futuro della propria esistenza.

“Coraggio, non abbiate paura” sembrava ripetere Giovanni Paolo II a quanti, venuti da ogni angolo della terra per testimoniargli la propria vicinanza nel momento della più cruda e lacerante sofferenza, fissavano attoniti quella finestra illuminata del Palazzo Apostolico dal quale per lunghi anni avevano sentito elevarsi al cielo la voce forte e autorevole del più alto interprete di amore, di giustizia, di libertà e di pace, l'interprete davanti alla cui salma i capi delle nazioni, insieme ad una moltitudine sconfinata di uomini e donne di ogni popolo, razza, lingua e nazione hanno sentito il bisogno di prostrarsi, quasi ad inchinarsi per l'ultimo ascolto di quel messaggio infaticabile che sembrava provenire dall'Eterno, e che Giovanni Paolo II, nella salute come nella malattia, aveva saputo veicolare con ineguagliabile maestria.

“Coraggio, non abbiate paura” ha ripetuto Benedetto XVI inaugurando il suo Pontificato, e instaurando una sorta di ponte ideale con il grande Predecessore del quale per oltre un quarto di secolo era stato impareggiabile collaboratore come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

“Coraggio, non abbiate paura”. Vogliamo cogliere in questa esortazione anche un invito forte per i gestori ad individuare e perseguire strategie condivise per la prosecuzione delle attività apostoliche quando il tasso complessivo di precarietà sembra raggiungere livelli apicali a motivo anche di continui processi di trasformazioni (riforma della scuola, riforma del lavoro, riforma delle pensioni, riforma dello Stato in senso federale, adeguamento alle normative europee, ecc.) che vanno ad aggiungersi ad altre e ben note difficoltà quali la diminuzione del personale religioso, la denatalità, la fragilità del sistema economico, l'immigrazione, ecc.. In questo scenario, terribilmente complesso, ai gestori resta comunque l'irrinunciabile compito di andare avanti, con coraggio, tentando di interpretare i segni dei tempi e tracciare delle soluzioni che possano rendere stimolante e significativa la propria missione educativa, assistenziale, sociale, investendo nella formazione, nella razionalizzazione delle opere, nell'assunzione di tutti quegli strumenti che sono in grado di assicurare una continuità vera, senza scorciatoie legali e/o contrattuali che oltre a costituire un danno garantito rappresenterebbero comunque manipolazioni non condivisibili di una corretta gestione.

P. Francesco Ciccimarra

Assemblea Ordinaria Annuale

A norma dell'art. 11 dello Statuto AGIDAE, il 30 aprile 2005, a Roma, presso l'Istituto S. Leone Magno, in Piazza S. Costanza 2, alle ore 14.30, in prima convocazione ed alle ore 15.00, in seconda, è convocata l'Assemblea Ordinaria Annuale, con il seguente o.d.g.:

1. relazione del Presidente e della Segretaria Nazionali sull'attività annuale dell'Associazione;
2. relazione del Tesoriere Nazionale ed approvazione del rendiconto economico presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
3. eventuali e varie.

L'Assemblea sarà preceduta dal Convegno Nazionale di Studio dal titolo: *“Enti Ecclesiastici e attività apostoliche in una normativa che cambia”*, che avrà luogo presso l'Istituto S. Leone Magno di Roma, dalle ore 9.00 alle 13.00.

CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO

(Roma, 30/04/2005, Ist. S. Leone Magno)

➤ **Ore 9.00:**

Apertura dei lavori.

P. FRANCESCO CICCIMARRA - *Presidente Nazionale AGIDAE*

Relazione: *Riforma Biagi. Modelli organizzativi: tempi di lavoro e appalti di servizi.*

AVV. ARMANDO MONTEMARANO

➤ **Ore 10.00:**

Relazione: *I beni immobili degli enti ecclesiastici e i vincoli del nuovo Codice dei beni culturali:*

➤ La nuova disciplina del codice

PROF. FRANCESCO CICCIMARRA

➤ Le autorizzazioni amministrative

ARCH. GIORGIO BENUCCI

➤ Il trattamento fiscale dei beni vincolati

DOCT. PAOLO SARACENO

INTERVALLO

➤ **Ore 11.15:**

Relazione: *La sicurezza sul lavoro e le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.*

La riqualificazione dei responsabili della sicurezza e il pronto soccorso aziendale.

ING. LUIGI ABATE - *Direttore Regionale VV.FF. Lazio*

➤ **Ore 12.00:**

Relazione: *La previdenza complementare e l'adesione ai Fondi Pensione.*

Lo stato della normativa.

DOCT. VINCENZO DE FELICE - *BPM*

➤ **Ore 12.30:**

Relazione: *La certificazione di qualità degli enti ecclesiastici nei settori socio-assistenziale e scolastico.*

AVV. EMANUELE MONTEMARANO

Ore 13.15: Pranzo offerto dalla



PELLEGRINI SpA

Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 26 aprile 2005

Reverendo Padre,

in occasione dell'Assemblea Ordinaria e del Convegno di Studio sul tema "Enti Ecclesiastici e attività apostoliche in una normativa che cambia" che si svolgerà a Roma il 30 aprile p.v., desidero esprimere a Lei e a tutti gli aderenti all'AGIDAE l'apprezzamento dei Vescovi italiani per il servizio profuso per la qualificazione delle attività apostoliche e in particolare di quelle che si svolgono nel campo dell'educazione e della scuola.

Va sottolineato al riguardo il riconoscimento delle competenti autorità scolastiche nazionali e regionali circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla parità scolastica da parte delle scuole cattoliche. Si tratta di un risultato conseguito grazie al lavoro puntuale ed efficace dell'AGIDAE ed è tanto più meritorio se si considerano le oggettive difficoltà di questo faticoso, ma fecondo terreno apostolico.

L'aggiornamento della normativa sulla sicurezza, sul rapporto di lavoro e l'introduzione del nuovo Codice dei Beni Culturali introducono nuovi elementi di responsabilità e nel contempo aprono interessanti prospettive.

Nel confermarLe la costante attenzione e l'impegno della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle nostre istituzioni, La saluto con viva gratitudine.

*Giuseppe Betori
Segretario Generale*

Reverendo Padre
P. Francesco CICCIMARRA
Presidente Nazionale AGIDAE
Via Vincenzo Bellini 10
00198 ROMA

GLI APPALTI DI SERVIZI

DOPO LA “RIFORMA BIAGI”

E L'INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

Armando Montemarano

Il ricorso alla concessione in appalto dei servizi necessari allo svolgimento delle attività degli enti ecclesiastici è sempre più frequente: dalla gestione della mensa all'effettuazione dei trasporti, dall'esecuzione delle pulizie alla prestazione di assistenza alle persone, l'appalto di servizi è pratica ormai diffusa.

La normativa ora abrogata

La materia era finora disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la quale individuava tre tipi di appalto:

1) *appalto illecito*: era vietato affidare in appalto, o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, che ricorrevano sia quando l'appaltatore avesse impiegato capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, anche se dietro compenso, sia quando l'effettivo potere direttivo sul personale fosse esercitato dall'appaltante; in tali ipotesi i lavoratori impiegati nell'appalto venivano considerati, puramente e semplicemente, dipendenti dell'appaltante;

2) *appalto solidale*: era considerato tale l'appalto di opere o servizi - compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti - da eseguirsi nell'interno delle aziende, con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore; in tali ipotesi l'appaltante era tenuto in solido con l'appaltatore per l'applicazione del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata ai propri dipendenti, nonché all'assolvimento degli obblighi contributivi e di sicurezza; i lavoratori impiegati nell'appalto potevano esercitare i diritti verso l'appaltante solo durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data della sua cessazione;

3) *appalto non solidale*: era tale quello avente ad oggetto una serie di lavori, tra i quali rientravano le costruzioni edilizie interne, gli interventi di manutenzione

straordinaria e, in genere, gli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti conclusi con imprese che impiegassero il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente; per tali ultimi appalti l'esclusione della solidarietà tra appaltante ed appaltatore doveva essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente del luogo dove i lavori avrebbero dovuto eseguirsi.

La normativa del 1960, in buona sostanza, liberava l'appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore quando l'appalto avesse riguardato servizi di facchinaggio, di pulizia o di manutenzione ordinaria e fosse stato concesso ad imprese debitamente autorizzate e impieganti il personale presso più aziende.

La «riforma Biagi» ha profondamente innovato questo sistema, estendendo le responsabilità dell'appaltante.

L'art. 85, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha abrogato la legge n. 1369 del 1960, che non è più in vigore dal 24 ottobre 2003. La disciplina previgente è ora sostituita da quella contenuta nell'art. 29 dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

La riforma distingue, anzitutto, l'appalto dalla somministrazione di lavoro e, nell'ambito dell'appalto, individua il regime di responsabilità dell'appaltante in funzione dell'oggetto del contratto, differenziando l'appalto di opere dall'appalto di servizi.

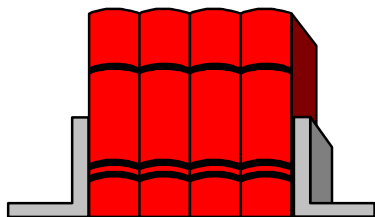
Le differenze tra appalto e somministrazione di lavoro

L'*appalto*, in base a quanto statuito dal citato art. 29, è caratterizzato da due elementi essenziali:

- 1) organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto);
- 2) assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è comunque obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. L'oggetto dell'obbligazione solidale dell'appaltante non è dunque più limitato, come nella vigenza della legge n. 1369 del 1960, alla corresponsione di un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell'appaltante, bensì viene esteso all'intera «retribuzione dovuta», che potrebbe essere inferiore a quella riservata ai dipendenti dell'appaltante (nell'ipotesi di applicazione a costui di una contrattazione collettiva meno onerosa) ma anche superiore (nell'ipotesi inversa o anche in quella di superminimi individuali che a qualsiasi titolo l'appaltatore sia obbligato a mantenere): sicché sparisce, nell'appalto di servizi, il diritto alla parità di trattamento tra personale dell'appaltante e personale dell'appaltatore.

.....*Continua a pag. 25*



SCAFFALE

**NUOVA NORMATIVA
SUI BENI IMMOBILI
DEGLI ENTI ECCLESIASTICI**

- Decreto MIBAC 25/01/2005
- Accordo CEI – MIBAC 08/03/2005
- Circolare CEI n. 4/2005
- Circolare MIBAC 15/03/2005

**1. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 25 GENNAIO 2005¹**

Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Omissis;

DECRETA:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'art. 10, comma 1, del codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2. La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Art. 2

Verifica dell'interesse culturale

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti soprintendenze.

¹ Pubblicato in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 28 del 4/02/2005.

4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.

Art. 3

Termini per la verifica

1. I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 4

Verifiche avviate d'ufficio

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 5

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Arch. Roberto Cecchi)

ALLEGATO A

(Al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante «Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»).

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

- accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it;
- inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
- concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
- ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
- si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

- compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive».

In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati.

I dati salvati possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso.

Una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica.

I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

- inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali:

- verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle soprintendenze;
- inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
- emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del codice;
- trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del codice, anche tramite le competenti soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

(omissis)

2. ACCORDO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

E

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,

previa autorizzazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dell'8 febbraio 2005,

omissis;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. I Direttori regionali del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato "Ministero") sottoscrivono con i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali - previa loro intesa con i Vescovi diocesani della Regione ecclesiastica, i Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio maschili e femminili della propria Regione ecclesiastica o delle loro articolazioni site nel territorio della medesima Regione - accordi relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell'invio delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel territorio di propria competenza.
2. Le Curie diocesane, nel predisporre le richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel proprio territorio, utilizzano il *software* appositamente preparato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata "CEI"), nel quale inseriscono i dati identificativi e descrittivi dei beni oggetto di verifica, conformemente al tracciato disposto dall'allegato A del decreto ministeriale del 25 gennaio 2005. Esclusivamente per quanto concerne il procedimento di verifica dell'interesse culturale degli edifici di culto, la documentazione fotografica è limitata a due scatti (interno ed esterno).

3. Le Curie diocesane, stampate le schede descrittive dei beni tramite il software della CEI, inviano la documentazione in formato cartaceo ed elettronico, unitamente alla richiesta di verifica, all'incaricato per i beni culturali della Conferenza Episcopale regionale. L'incaricato regionale, entro la prima settimana del mese, provvede ad inviare al Ministero – Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - la documentazione in formato elettronico; provvede inoltre nel medesimo tempo ad inviare la documentazione cartacea alle Direzioni regionali e contestualmente, per conoscenza, alle competenti soprintendenze con modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.
4. Il Ministero fornisce a ciascuna Curia diocesana una password di accesso in sola lettura al sistema informativo, al fine di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure di verifica dell'interesse culturale dei beni di propria pertinenza.
5. Il Ministero concede alle Conferenze Episcopali regionali le password di accesso al sistema informativo per le richieste di verifica inviate dalle Curie diocesane del rispettivo territorio.
6. Il Ministero concede alla CEI - Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici - una password di accesso in sola lettura al sistema informativo, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della procedura di verifica dell'interesse culturale di tutti gli enti ecclesiastici italiani.
7. Il Ministero garantisce alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e all'Unione Superiore Maggiori d'Italia l'accesso in sola lettura al sistema informativo attraverso apposite password relative agli enti ecclesiastici di loro pertinenza.
8. Il presente Accordo si applica ad *experimentum* per un anno dalla data della sottoscrizione.
9. Entro trenta giorni dalla stipula del presente atto le parti si impegnano ad emanare una circolare esplicativa per quanto di propria competenza.

Roma, 8 marzo 2005

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO NAZIONALE
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
(Mons. Giancarlo Santi)

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
(Arch. Roberto Cecchi)

3. CIRCOLARE CEI N. 4 DEL 14/03/2005

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI

d'intesa con:

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, UNIONE SUPERIORE MAGGIORI
D'ITALIA, CONFERENZA ITALIANA ISTITUTI SECOLARI

Circolare concernente l'Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili.

Inquadramento generale

1. In data 8 marzo 2005 è stato sottoscritto dal Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici [in seguito, Ufficio Nazionale] della Conferenza Episcopale Italiana [in seguito, CEI], l'*Accordo relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta della verifica dell'interesse culturale dei beni immobili* [in seguito, *Accordo*], ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 25 gennaio 2005 ("Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42")¹.
2. L'*Accordo* è finalizzato a determinare le modalità di presentazione delle richieste per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale. Come è noto, in base al disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), la verifica della sussistenza dell'interesse culturale costituisce inderogabile condizione previa all'alienazione e agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, fra cui rientrano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, se il loro autore non sia più vivente e se la loro esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni.
3. Il decreto 25 gennaio 2005 ha stabilito che detta verifica deve concludersi entro

¹ "Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 [= persone giuridiche private senza fini di lucro] si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti".

centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta (art. 3, comma 1), precisando l'*iter* da seguire nel caso in cui i competenti organi ministeriali non rispettino detto termine (art. 3, comma 2)².

4. L'*Accordo* intende rendere possibile lo scrupoloso rispetto dei termini del procedimento, anche al fine di evitare che l'eccessivo protrarsi dei tempi della verifica costituisca un indebito gravame per gli enti, limitando di fatto la libera disponibilità del patrimonio immobiliare.

5. La parte ministeriale, per esigenze di uniformità e di semplificazione operativa, ha chiesto ai diversi soggetti ecclesiastici di stipulare un unico accordo applicabile a tutti gli enti ecclesiastici operanti sul territorio italiano, a prescindere dalle peculiarità canoniche dei medesimi, e di definire un unico canale, a livello diocesano e regionale, per l'introduzione delle istanze. Aderendo a questa richiesta, la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS) hanno convenuto di demandare alla CEI, tramite il competente Ufficio, la sottoscrizione dell'accordo e di accettarne le modalità operative, senza che ciò implichi l'affievolimento dell'autonomia legittimamente riconosciuta agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica all'interno della Chiesa. Al fine di verificarne l'efficacia e la pertinenza, l'*Accordo* ha carattere sperimentale e si applicherà per un anno.

6. Secondo il dettato dell'*Accordo* (art. 1), spetta a ciascun direttore regionale del Ministero sottoscrivere con il presidente della Conferenza Episcopale Regionale corrispondente accordi locali relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell'invio delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici che insistono sul territorio di sua competenza. La *quantità* delle richieste ammissibili deve realisticamente bilanciare la capacità operativa degli organi ministeriali periferici con la consistenza del patrimonio ecclesiastico e la legittima esigenza degli enti proprietari di poterne liberamente disporre. I *criteri di priorità* sono legati alla necessità di procedere alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale sull'immobile, quando tale accertamento condizioni atti e interventi sul bene non ulteriormente procrastinabili. La *periodicità dell'invio* deve adeguarsi a quanto stabilito nell'art. 3 dell'*Accordo*, in base al quale l'invio della documentazione in formato elettronico e cartaceo viene effettuato dall'incaricato per i beni culturali della Regione ecclesiastica "entro la prima settimana del mese".

7. Il presidente della Conferenza Episcopale Regionale prima di sottoscrivere l'accordo regionale con il corrispondente direttore regionale del Ministero, è tenuto a concordare i suddetti parametri con i vescovi diocesani e i superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto pontificio presenti nella propria regione. In ordine alla quantità delle pratiche che ciascuna dio-

² "Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi del'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205".

cesi o istituto potrà presentare, pare conveniente che non si adottino parametri rigidi, limitandosi a stabilire una misura di proporzionalità rapportabile, per le diocesi, alla popolazione, e per gli istituti, alla consistenza del patrimonio immobiliare. Al fine di evitare eccessive approssimazioni, si potrà fare anche riferimento al numero degli atti di alienazione perfezionati dai diversi enti nel corso degli ultimi tre anni solari. A parità di condizioni, si seguirà il criterio cronologico della consegna della documentazione all'incaricato regionale. In casi specifici, si potrà attribuire priorità al criterio dell'urgenza, riferibile agli immobili di cui si deve perfezionare l'alienazione e a quelli soggetti a interventi urbanistici non procrastinabili. L'incaricato regionale si farà premura di segnalare eventuali difficoltà al presidente della Conferenza Episcopale, affinché le affronti e le risolva d'intesa con i vescovi e i superiori maggiori interessati.

Procedura operativa

8. Il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto proprietario del bene immobile di cui si intende chiedere la verifica dell'interesse culturale deve prendere contatto con il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici della diocesi nella quale insiste il bene, per ottenere le informazioni del caso e indicazioni circa la documentazione richiesta.

9. Nel caso di enti soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano, i materiali necessari per l'introduzione della procedura per la verifica dell'interesse culturale devono essere accompagnati, ove necessario, dalla richiesta di licenza per l'alienazione o per i lavori di manutenzione straordinaria del bene. Resta chiaro che né l'ordinario diocesano né il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici possono sindacare o valutare il merito delle istanze formulate da enti non soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano.

10. Il legale rappresentante dovrà presentare al responsabile diocesano una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi, indispensabili per la predisposizione dell'istanza e per la sua trasmissione anche in via informatica:

A. OGGETTO

- Denominazione del bene (ad esempio: chiesa di S. Pietro, casa parrocchiale in via G. Mazzini).
- Natura del bene (fabbricato, unità immobiliare, ecc.), precisando se fa parte di un complesso (ad esempio: ala del seminario, parte di un convento) e indicandone il nome (ad esempio: seminario di S. Giovanni Battista, convento di S. Francesco).
- Periodo di realizzazione (ad esempio: precedente al 1400, compreso tra il 1400 e il 1700, prima metà sec. XX).

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

- Regione.
- Provincia.
- Comune.
- Località.

- CAP.
- Toponimo di località e frazione.
- Denominazione stradale.
- N. civico (in mancanza di n. civico o dell'indicazione chilometrica, scrivere "snc").

C. LOCALIZZAZIONE CATASTALE

- Comune.
- Foglio.
- Particella.
- Subalterno.

D. LOCALIZZAZIONE CATASTALE CONFINANTI

- Comune.
- Foglio.
- Particella.
- Subalterno.
- Altri elementi confinanti (ad esempio: fosso della lavandaia, strada vicinale Roccasecca).

E. DESTINAZIONE D'USO

- Categoria prevalente: si scelga tra quelle riportati nella lista di cui al n. 14 dell'allegato A al decreto ministeriale 25 gennaio 2005³.
- Uso specifico: dipende dal termine inserito in precedenza (ad esempio: Categoria: residenziale - Uso specifico: abitazione).

F. DESCRIZIONE

- Descrizione morfologica e tipologica: breve descrizione del bene dalla quale risulti la struttura fisica del bene (ad esempio: edificio con struttura in laterizio e legno), la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi che più di altri lo caratterizzano.
- Descrizione storica: descrizione sintetica delle vicende costruttive del bene, e qualora fossero presenti, delle principali trasformazioni d'uso. Allegare, qualora esista, la bibliografia di riferimento.

G. ELEMENTI DECORATIVI

- Elementi decorativi del bene.
- Interno/esterno: specificare se l'elemento decorativo sopra descritto si trova all'interno o all'esterno del bene.

H. CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

- Tipologia dell'ente (ente ecclesiastico).

³ Non utilizzato; residenziale; commerciale; terziario-direzionale; logistico-produttivo; culturale; studio d'artista; sportivo; ludico-ricreativo; turistico-ricettivo; ristorazione; servizi pubblici; militare; luogo di culto; attrezzatura tecnologica; altro.

- Denominazione (ad esempio: chiesa di S. Pietro).
- Codice fiscale/partita IVA dell'ente proprietario.
- *E- mail*.
- Indirizzo.
- Comune.
- CAP.
- Telefono.
- Cognome del legale rappresentante.
- Nome del legale rappresentante.
- Carica del legale rappresentante.
- Codice fiscale del legale rappresentante.
- Cognome del responsabile del procedimento.
- Nome del responsabile del procedimento.

I. FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- È necessario presentare la documentazione fotografica e quella planimetrica: per documentazione planimetrica si intende lo stralcio della mappa catastale. Sono inoltre necessarie almeno dieci fotografie del bene. Esclusivamente per le chiese, le foto da allegare sono soltanto due, una per l'interno e l'altra per l'esterno. Si adottino i formati e le risoluzioni indicate nell'allegato A al decreto ministeriale 25 gennaio 2005.

- Tipo (descrizione della documentazione allegata, ad esempio: fotografie, planimetria, documenti, relazioni).

- Didascalia (descrizione sintetica delle singole fotografie e dei documenti allegati).

L. COMPILAZIONE

- Data.
- Cognome e nome del compilatore.

M. ANNOTAZIONI

- Eventuali osservazioni.

11. Il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici, dopo aver raccolto e verificato i dati consegnati dal legale rappresentante dell'ente proprietario del bene, li inserisce nel *software* appositamente predisposto dall'Ufficio Nazionale. Una volta compilata la scheda, la stampa e la fa firmare al legale rappresentante dell'ente proprietario; quindi invia un cd/dvd e la copia cartacea firmata all'incaricato regionale per beni culturali ecclesiastici.

12. L'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici provvede entro la prima settimana del mese a inviare al Ministero la documentazione in formato elettronico; nello stesso tempo invia la documentazione cartacea alla direzione regionale e, per conoscenza, alle soprintendenze competenti per territorio.

13. A ciascun incaricato diocesano è assegnata una *password* di accesso al sistema ministeriale in sola lettura, perché possa verificare lo stato di avanzamento della procedura di verifica d'interesse culturale dei beni di propria pertinenza.

14. A ciascun incaricato regionale è assegnata una *password* per accedere al si-

stema ministeriale, perché possa verificare lo stato di avanzamento della procedura di verifica d'interesse culturale dei beni di propria pertinenza.

15. Alla CISM e alla USMI è garantito l'accesso in sola lettura al sistema ministeriale, attraverso apposite *passwords* relative agli enti ecclesiastici di loro pertinenza.

16. Il legale rappresentante dell'ente proprietario del bene dovrà dare notizia immediata al responsabile diocesano di qualsiasi comunicazione proveniente dalla direzione regionale (ad esempio: richiesta di integrazione della documentazione, comunicazione della data del sopralluogo, notifica del riconoscimento dell'interesse culturale).

17. Qualora l'ente proprietario si accorga che l'istanza o la relativa documentazione contengono errori od omissioni, ne informerà immediatamente il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici, il quale invierà una segnalazione scritta con la correzione/integrazione alla direzione regionale e, per conoscenza, all'incaricato regionale e al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, chiedendo la rettifica del dato elettronico. La segnalazione non incide sui termini del procedimento di verifica, fissati nell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 25 gennaio 2005.

18. Qualora l'errore o l'omissione sia rilevato dalla direzione regionale, essa ne darà segnalazione scritta all'ente proprietario del bene e, per conoscenza, all'incaricato regionale e al responsabile diocesano.

19. Le richieste di verifica d'interesse già inoltrate alla data della firma dell'*Accordo*, saranno evase secondo le disposizioni e nei termini fissati dal decreto ministeriale 25 gennaio 2005. Gli enti che, in possesso di *password*, hanno già inserito dati nel sistema informativo, potranno completarne l'inserimento e avviare il procedimento secondo le disposizioni del predetto decreto. Le *passwords* non ancora utilizzate saranno immediatamente revocate; le altre lo saranno a conclusione dei procedimenti di verifica in corso. Eventuali accordi sottoscritti tra le direzioni regionali e singoli enti ecclesiastici dovranno essere ricondotti nell'ambito degli accordi regionali.

20. In considerazione della prestazione effettuata a vantaggio degli enti ecclesiastici, la curia diocesana può chiedere all'ente che introduce il procedimento di verifica il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non può comunque superare la somma di euro cinquanta per ciascuna pratica.

21. L'Ufficio Nazionale curerà la formazione specifica dei responsabili diocesani e degli incaricati regionali, fornendo loro tutta la necessaria consulenza. All'Ufficio potranno anche rivolgersi gli enti ecclesiastici che abbisognino di ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione dell'*Accordo*.

22. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero ha provveduto a emanare la relativa circolare esplicativa indirizzata ai direttori regionali, di cui si trasmette copia per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO NAZIONALE
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Mons. Giancarlo Santi

**4. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI:
CIRCOLARE 15/03/2005 – PROT. N. DIP/2452**

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Servizio III - Ufficio tecnico

Ai Direttori regionali per i beni culturali e
paesaggistici - LORO SEDI

E, p.c.,

Alla Direzione generale per i beni archeologici
Alla Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici
Alla Direzione generale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico
Alla Direzione generale per l'architettura e l'arte
contemporanee
Al Gabinetto dell'On. Ministro
All'Ufficio Legislativo
SEDE

All'Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici della CEI
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma

Oggetto: Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004. Accordo tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili.

Il giorno 8 marzo 2005 è stato sottoscritto un accordo tra questo Dipartimento e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di loro pertinenza.

L'intesa, nell'ambito di quanto previsto dal decreto dirigenziale 25 gennaio 2005, disciplina le modalità di presentazione delle richieste di verifica dell'interesse culturale da parte di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, a prescindere quindi dalle loro peculiarità canoniche.

Al punto 1 dell'intesa si stabilisce che gli accordi, di cui all'art. 2 comma 2 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2005, siano sottoscritti esclusivamente a livello regionale tra il Direttore regionale e il presidente della Conferenza episcopale regionale; ciò significa che non potranno essere prese in considerazione richieste di verifica dell'interesse culturale provenienti direttamente da singoli enti ecclesiastici.

Nello stabilire la quantità delle richieste che periodicamente verranno sottoposte alle Direzioni regionali dovranno essere tenute in considerazione tanto le effettive capacità operative degli uffici periferici del Ministero quanto le esigenze degli enti ecclesiastici in relazione alla consistenza del loro patrimonio immobiliare.

Per quanto riguarda la periodicità degli invii, si raccomanda che questa sia compatibile con quanto previsto al punto 3 dell'accordo, ossia entro la prima settimana del mese.

Le richieste di verifica perverranno alla Direzione regionale per il tramite dell'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici, che provvederà a raccogliere le istanze provenienti da tutti gli enti ecclesiastici, secondo una priorità stabilita dalla Conferenza episcopale regionale. Le richieste saranno comunque sottoscritte dai legali rappresentanti dei singoli enti ecclesiastici proprietari, ai quali si dovrà far riferimento per tutto l'iter del procedimento. Si consiglia, tuttavia, di inviare per conoscenza qualsiasi comunicazione anche all'incaricato diocesano ed all'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici. I nominativi degli incaricati diocesani e regionali saranno comunicati formalmente dalla CEI.

La trasmissione informatica dei dati e il successivo inserimento nel sistema informativo sarà a cura rispettivamente dell'incaricato regionale e del Dipartimento; le Direzioni regionali disporranno on-line dei dati elettronici come per qualsiasi altro procedimento di verifica. Poiché l'incaricato regionale invia contemporaneamente le schede cartacee alla Direzione regionale e i dati elettronici al Dipartimento potrebbe accadere che le Direzioni dispongano prima del cartaceo e successivamente, a distanza di qualche giorno, del dato elettronico; la data di avvio del procedimento rimane comunque legata al ricevimento della documentazione cartacea.

Le password di accesso di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'intesa sono rilasciate dal Dipartimento.

L'accordo si intende operativo dalla data della presente circolare.

Le richieste di verifica già inoltrate saranno evase secondo le disposizioni del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005. Gli enti che, in possesso di password, hanno già inserito dei dati nel sistema informativo potranno completarne l'inserimento ed avviare il procedimento secondo le disposizioni del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005.

Le password non ancora utilizzate saranno revocate tempestivamente da questo Dipartimento; le altre lo saranno a conclusione dei procedimenti di verifica in corso.

Tutti gli accordi sottoscritti con i singoli enti ecclesiastici dovranno essere ridiscussi con il presidente della Conferenza Episcopale Regionale per essere ricondotti nell'ambito dell'accordo in oggetto.

Si allega il testo dell'intesa, con preghiera di darne comunicazione, unitamente ai contenuti della presente circolare, alle competenti soprintendenze.

L'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI ha provveduto ad emanare la relativa circolare esplicativa indirizzata agli enti ecclesiastici, di cui si trasmette copia per opportuna conoscenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Arch. Roberto Cecchi)

La *somministrazione di lavoro* (cui può accedersi rivolgendosi alle agenzie per il lavoro autorizzate ad effettuarla e che è disciplinata dagli artt. 20-28 D.Lgs. n. 276/2003) si ha quando un soggetto, denominato «utilizzatore», si rivolge ad altro soggetto, denominato «somministratore», per ottenere da costui la disponibilità di lavoratori che svolgano attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Nella somministrazione di lavoro i dipendenti del somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte; l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

La somministrazione di lavoro - oltre che a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore - è ammessa tra l'altro:

- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresi lo sviluppo del *software* e il caricamento dati;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali.

L'appalto per trasferimento di ramo di attività

Sono «trasferimenti d'azienda» le operazioni che comportano il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dalla tipologia negoziale sulla base della quale il trasferimento è attuato.

Il trasferimento può riguardare anche un'articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda (un «ramo», appunto) e, nonostante qualche incertezza giurisprudenziale, ricorre non solo nei casi di vendita ma pure, ad esempio, in quelli di affitto, comodato, uso ed usufrutto di azienda, di fusione e scissione di enti e di affidamento ad un altro soggetto dell'incarico di svolgere servizi ai quali, prima del trasferimento, provvedeva direttamente l'appaltante. Sicché, ad esempio, l'affidamento a terzi del servizio di pulizia o della mensa o dell'assistenza, precedentemente erogato direttamente dal cedente, integra la fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda.

Le conseguenze del trasferimento sui rapporti di lavoro sono sempre state regolate dall'art. 2112 cod. civ., che è stato così riformato dall'art. 32 D.Lgs. n. 276/2003: *a)* il comma 5 è modificato nel seguente testo: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione

che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»; *b)* è stato aggiunto un sesto comma del seguente tenore: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art. 1676».

Le innovazioni sono essenzialmente:

a) abolizione del requisito della preesistenza: nel vecchio testo dell'art. 2112, affinché si realizzasse l'ipotesi del trasferimento del ramo aziendale, occorre che l'articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda fosse preesistente come tale al trasferimento e che conservasse nel trasferimento la propria identità, per evitare che la formazione di nuove articolazioni aziendali al momento del trasferimento potesse agevolare l'espulsione di personale e il passaggio di questo alle dipendenze del cessionario. La riforma consente, invece, ciò che prima era vietato, sicché anche attività nelle quali non fosse rintracciabile nell'organizzazione dell'azienda il carattere dell'autonoma organizzazione (l'esempio cui maggiormente si ricorre, anche sulla scia di una serie di sentenze rese dalla Corte di Cassazione nel 2002, è quello dei «servizi generali», comprendenti la gestione del magazzino, la fatturazione, la segreteria, il facchinaggio) possono assumere, se considerate unitariamente da cedente e cessionario al momento del trasferimento, i connotati dell'entità autonoma che da una parte consente e, dall'altra, impone la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti con il cessionario;

b) espressa previsione dell'appalto: seppure nella previgente disciplina potesse nutrirsi qualche dubbio sulla ricorrenza dell'ipotesi del trasferimento di ramo d'azienda nel caso di conferimento a terzi in appalto di opere e servizi prima eseguiti dall'appaltante, l'espressa previsione di tale fattispecie nel sesto comma aggiunto all'art. 2112 cod. civ. elimina ogni dubbio: quando si cede in appalto a terzi l'esecuzione di opere o di servizi, il rapporto dei lavoratori deve proseguire senza soluzione di continuità con l'appaltatore, che non soltanto dovrà assumerli, ma conservare loro i diritti acquisiti, compreso il trattamento retributivo e l'anzianità di servizio. Non solo, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, appaltante e appaltatore sono obbligati in solido, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori utilizzati nella sua esecuzione i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Quando avviene il trasferimento di un ramo aziendale (così come nell'ipotesi di trasferimento dell'intera azienda) il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112, comma 2, primo periodo), anche se con conciliazione in sede amministrativa,

sindacale o giudiziale il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (art. 2112, comma 2, secondo periodo). Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili alla sua impresa (art. 2112, comma 3). Il trasferimento d'azienda - dispone l'art. 2112, comma 4 - non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento.

Se, poi, il datore di lavoro occupa complessivamente più di 15 dipendenti, qualunque sia il numero di quelli coinvolti nel trasferimento, deve promuovere, insieme al promittente cessionario, almeno 25 giorni prima del trasferimento, la procedura sindacale disciplinata dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428: va inviata comunicazione scritta alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento; in mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi, che può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

L'informazione deve riguardare: *a)* la data o la data proposta del trasferimento; *b)* i motivi del programmato trasferimento d'azienda; *c)* le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *d)* le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione d'avvio della procedura, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi procedurali costituisce condotta antisindacale, perseguibile e sanzionabile ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav.

La sentenza della Cassazione n. 493 del 2005

Una pronuncia della Cassazione viene ora ad imprimere un ulteriore «giro di vite» alla materia degli appalti.

Finora molti ritenevano inapplicabile al subingresso in appalto la normativa sul trasferimento d'azienda; costoro escludevano che fosse applicabile l'art. 2112 cod. civ. nel caso di esaurimento di un rapporto di appalto di servizi con un'impresa e della successione di altra impresa nell'espletamento del medesimo servizio a seguito di un nuovo contratto di appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2002, n. 6415). Non mancava, tuttavia, chi riteneva che ricorresse la fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda anche nell'ipotesi di successione di due diversi appalti (App. Catania 6 dicembre 2001, in «Foro it.», 2002, I, 2279).

La più recente pronuncia della Suprema Corte abbraccia adesso la seconda tesi, affermando che «il trasferimento d'azienda è configurabile anche nell'ipotesi di

successione nell'appalto di servizi, in quanto l'art. 2112 cod. civ. postula soltanto che il complesso organizzato di beni sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto fra l'impresa uscente e quella che subentra nella gestione del servizio» (Cass. 13 gennaio 2005, n. 493).

La decisione si conforma, del resto, a quello che era un orientamento già consolidato nella giurisprudenza dell'Unione europea (Corte Giust. Cee 7 marzo 1996, C-171/1995).

Come devono essere stipulati i contratti di appalto

Nell'esaminare le conseguenze lavoristiche dell'affidamento a terzi della gestione di servizi, occorre anzitutto verificare se il concedente continui ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, o no.

Nella prima ipotesi non si ha «appalto», bensì «somministrazione di lavoro», con le seguenti conseguenze:

a) il somministratore è agenzia per il lavoro iscritta all'albo nazionale, accreditata dalla Regione e abilitata alla somministrazione: l'utilizzatore del lavoro, sempreché l'oggetto del contratto siano i servizi di pulizia o gli altri suindicati, resta obbligato in solido con l'agenzia somministratrice a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, complessivamente non inferiori a quello dei propri dipendenti di pari livello, nonché i contributi previdenziali;

b) il somministratore non è agenzia per il lavoro abilitata: l'utilizzatore del lavoro commette un reato punito dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 con la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

c) l'oggetto della somministrazione non è tra quelli ammessi, oppure il contratto è finalizzato alla sostituzione di scioperanti o utilizzato da datori di lavoro che: 1) non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza; 2) hanno proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; 3) hanno operato una sospensione dei rapporti o una riduzione d'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; in tutte queste ipotesi l'utilizzatore del lavoro è colpito dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro;

d) il contratto non è stipulato per iscritto, oppure non recepisce le indicazioni contenute nei contratti collettivi o non contiene gli elementi obbligatori (estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; numero dei lavoratori da somministrare; casi di ammissibilità e ragioni giustificatrici; indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; data di inizio e durata prevista del contratto; mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e loro inquadramento; luogo, orario e trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; assunzione da parte del somministratore dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e

previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore); anche in queste ipotesi l'utilizzatore del lavoro è colpito dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

Il riformatore sanziona, poi, due fattispecie:

a) *somministrazione irregolare*: si ha quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge; in questi casi il dipendente del somministratore può chiedere alla Magistratura la costituzione, con effetto dall'inizio della somministrazione, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne ha utilizzato la prestazione; il che reso ancor più esplicito dal comma 3-bis dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, aggiunto dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

b) *Somministrazione fraudolenta*: si ha quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore; in questi casi somministratore e utilizzatore sono puniti con l'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Quando, invece, il concedente affida completamente all'appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, qualora ricorrano gli altri elementi del contratto d'appalto, non solo di servizi ma pure di opere, l'utilizzatore del lavoro resterà pur sempre obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

La gravità di queste conseguenze rende indispensabile che in tutti i contratti di appalto di servizi o di somministrazione di lavoro (quando anche quest'ultima soluzione fosse in concreto praticabile) sia ineludibilmente istituito e regolato, in modo chiaro, inequivoco ed espresso:

a) il diritto dell'appaltante o dell'utilizzatore del lavoro alla periodica verifica dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi retributivi e contributivi assunti nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'esecuzione del servizio, sia mediante accesso alla documentazione amministrativa di lavoro dell'appaltatore che mediante periodica produzione del certificato di regolarità contributiva;

b) il diritto dell'appaltatore o del somministratore ad un corrispettivo sufficiente all'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale, in quanto in caso contrario l'impossibilità del dovuto adempimento costituirà un vizio che finirà inevitabilmente col risolversi in danno dell'appaltante.

Nell'ipotesi, infine, di sostituzione dell'appaltatore è prudente pretendere che si condizioni sospensivamente il nuovo contratto di appalto all'adempimento, da parte dell'impresa che subentra, agli obblighi dettati dall'art. 2112 cod. civ., vale a dire alla prosecuzione del rapporto con i dipendenti impiegati nell'appalto dall'impresa precedente, con conservazione di ogni diritto già acquisito, nonché all'esperimento della procedura sindacale qualora l'impresa sostituita occupi complessivamente in Italia più di quindici lavoratori.



NORME E TRIBUTI.....

CIRCOLARE INPS 4 FEBBRAIO 2005, N. 20

Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici.

Sommario: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici

L'Istat ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2003-dicembre 2003 ed il periodo gennaio 2004-dicembre 2004 è risultata del 2%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2005 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo Cuaf, è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Decorrenza dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale (in Euro)	Comprensivo quota Cuaf (in Euro)	Senza quota Cuaf ¹ (in Euro)
Fino a 6,59	5,84	1,27 (0,28) ²	1,14 (0,28) ²
Oltre 6,59 fino a 8,04	6,59	1,43 (0,31) ²	1,29 (0,31) ²
Oltre 8,04	8,04	1,74 (0,38) ²	1,57 (0,38) ²
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali	4,25	0,92 (0,20) ²	0,83 (0,20) ²
¹ Il contributo Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. ² La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

Coefficienti di ripartizione

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue.

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione – Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005				
Gestione	Lavoratori domestici con Cuaf		Lavoratori domestici senza Cuaf	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
Fpld	17,1275%	0,790378	15,9075%	0,812851
Ds	2,3125%	0,106714	2,1525%	0,109990
Cuaf	0,4800%	0,022151		
Maternità	0,2400%	0,011075	0,0000%	0,000000
Inail	1,31%	0,060452	1,31%	0,066939
Fondo garanzia TFR	0,20%	0,009230	0,20%	0,010220
Totale	21,6700%	1,000000	19,5700%	1,000000

Nota: In base al **Dlgs. N. 446/1997**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dall'1/01/1998 il contributo Tbc dell'1,66% ed il contributo al Ssn del 10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 23/12/1998, n. 448, a decorrere dall'1/01/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45, comma 3, del **Dlgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/01/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della **legge n. 488/1999** dispone, dall'1/01/2000 fino al 31/12/2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

L'art. 120 della **legge 23/12/1999, n. 388**, riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dall'1/02/2001, un esonero dal versamento del contributo Cuaf pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo Cuaf è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo Cuaf è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/27221423
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano